

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE e TERRITORIO	
Servizio motorizzazione civile regionale	motorizzazione@regione.fvg.it motorizzazione.territorio@certregione.fvg.it call center 848 000 388 fax +39 040 377.6732 I - 33100 Udine, via Popone 67

Bando 2022 per l'accesso ai contributi finalizzati al conseguimento della carta di qualificazione del conducente (CQC) per l'esercizio della professione di autotrasportatore su strada di merci o viaggiatori previsti dall'art. 5, commi 17, 18, 21 della legge regionale 6 agosto 2020 n. 15.

Art. 1 – Finalità e normativa di riferimento.

1. Il presente bando disciplina la concessione di contributi finalizzati al conseguimento della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) per l'esercizio della professione di autotrasportatore su strada di merci o viaggiatori a sostegno della riqualificazione professionale e dell'inserimento nel mercato del lavoro nel settore dell'autotrasporto, di cittadini residenti da almeno cinque anni nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 5 commi 17, 18 e 21 della Legge Regionale 6 agosto 2020 n. 15.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Bando si fa riferimento alla Legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e al Decreto Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 321 del 30.07.2021 (Disposizioni in materia di corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per conducenti professionali ai sensi della direttiva 2003/59/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/645).
3. Il presente contributo è cumulabile con altri benefici previsti dallo Stato per il conseguimento della CQC. In ogni caso il cumulo dei contributi non potrà superare l'intera spesa sostenuta dal beneficiario.

Art. 2 – Beneficiari.

1. Possono partecipare al presente bando tutti i cittadini d'età superiore ai 18 anni, residenti da almeno cinque anni nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in possesso dell'idoneità psicofisica alla guida di automezzi per la cui conduzione viene presentata la domanda di contributo che siano iscritti a un Corso per il conseguimento della Carta di qualificazione del Conducente (CQC) o per la sua estensione, anche congiuntamente al corso per una delle patenti delle categorie C, CE, oppure D, DE, oppure E, in quanto propedeutica all'ottenimento della qualificazione summenzionata, e conseguano la Carta di qualificazione del Conducente (CQC) ovvero la sua estensione successivamente alla presentazione della domanda e comunque **entro e non oltre il 30 aprile 2023**.
2. All'atto della presentazione della domanda il richiedente dovrà dichiarare l'iscrizione ad una autoscuola o centro di formazione di cui al successivo art. 3, comma 3 avvenuta in data successiva alla pubblicazione del presente bando ma precedente alla presentazione della domanda, nonché l'eventuale stato di disoccupazione o inoccupazione come stabilito al comma successivo.
3. Ai fini del presente bando per disoccupati o inoccupati si intendono soggetti privi di impiego che al momento della presentazione della domanda di contributo abbiano già provveduto a dichiarare, nelle forme previste, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa presso un centro per l'Impiego della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Rientra nello stato di disoccupazione chi, non essendo impegnato in alcuna attività lavorativa, è immediatamente disponibile a una congrua offerta di lavoro e svolge azioni di ricerca attiva di lavoro

secondo le modalità definite con il Centro per l'impiego. Si fa in ogni caso riferimento alla normativa nazionale e regionale in vigore al momento della presentazione della domanda.

4. I requisiti indicati dal presente articolo devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda.

Art. 3 – Spese ammissibili e soggetti erogatori delle prestazioni didattico-formative.

1. Le spese ammissibili ai fini del presente bando, in ottemperanza alle norme del Decreto Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 321 del 30.07.2021, sono costituite dai costi relativi all'iscrizione, alla frequenza dei corsi e all'ammissione agli esami, comprensivi dell'eventuale materiale didattico, delle lezioni di guida e della visita medica, per il conseguimento della Carta di qualificazione del conducente (CQC) per trasporto merci o persone o della sua estensione anche congiuntamente a una patente, purché propedeutica, tra quelle delle categorie C, CE, oppure D, DE, oppure E da cui derivi l'effettivo conseguimento della Carta di qualificazione del conducente (CQC) da parte del richiedente **entro e non oltre il 30 aprile 2023.**

2. Sono escluse spese di viaggio e qualsiasi altra spesa non riconducibile al comma 1 del presente articolo.

3. Ai fini dell'ottenimento del contributo, le prestazioni didattico-formative di cui al comma 1 devono essere erogate da soggetti (autoscuole, centri di istruzione automobilistica o enti di formazione collegati ad associazioni di categoria, federazioni, confederazioni o loro articolazioni locali dell'autotrasporto di merci o persone) in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, 3 e 4 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 321 del 30.07.2021 aventi sede nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Art. 4 - Importi erogabili.

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 18 della L.R. 15/2000, il contributo formativo è concesso al beneficiario sino ad un massimo di Euro 3.000,00 (tremila/00) e comunque in misura non superiore al 70% della spesa sostenuta, fatto salvo quanto disposto al successivo art. 10.

2. Il presente contributo è cumulabile con altri benefici previsti dallo Stato per il conseguimento della CQC. In ogni caso il cumulo dei contributi non può superare l'intera spesa sostenuta.

Art. 5 – Termini e modalità di presentazione delle domande di contributo.

1. Il termine per la presentazione delle domande decorre **dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione e fino al 15 giugno 2022 alle ore 14.00.**

2. Gli interessati potranno presentare domanda ai sensi del presente avviso esclusivamente on line accedendo tramite SPID o con CRS (carta regionale dei servizi) o con CIE (carta di identità elettronica) ovvero, per i soli cittadini stranieri, in modalità anonima al sistema di presentazione on line della domanda di contributo attivo sull'apposita sezione dedicata al Servizio Motorizzazione civile regionale del sito istituzionale della Regione.

3. Ciascun candidato potrà presentare un'unica domanda per un solo tipo Carta di qualificazione del conducente (CQC) ovvero per trasporto merci o persone o della sua estensione anche congiuntamente a una patente purché propedeutica, tra quelle delle categorie C, CE, oppure D, DE, oppure E.

4. La domanda di ammissione al contributo è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo.

5. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) copia di un documento d'identità valido del richiedente;
- b) attestazione di avvenuta iscrizione, su carta intestata, rilasciata dall'Autoscuola o dagli altri soggetti abilitati di cui al comma 3 dell'art. 3 del Bando con data successiva alla pubblicazione del presente bando;
- c) preventivo dettagliato di spesa predisposto su carta intestata e sottoscritto da un'Autoscuola o da uno dei soggetti abilitati di cui all'art. 3, comma 3 sopra citato, comprendente le generalità del richiedente, nonché l'esatta indicazione delle specifiche prestazioni finalizzate al conseguimento della CQC da erogarsi successivamente all'iscrizione e dei relativi costi;

6. Il mancato rispetto dei termini e delle modalità di presentazione della domanda previsti dal presente articolo comporta l'inammissibilità della domanda ai sensi dell'art. 6, comma 1.

7. Il sistema on line non consentirà l'invio di istanze non compilate in ogni sua parte e/o prive di uno o più documenti obbligatori e/o spedite al di fuori dei termini temporali sopra indicati.

8. Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda si considera la data di invio telematico.

Art. 6 – Inammissibilità della domanda. Revoca del contributo.

1. Le domande sono dichiarate **inammissibili** e rigettate con atto del responsabile del procedimento nelle seguenti ipotesi:

- a) domanda presentata con modalità difformi da quelle indicate all'art. 5;
- b) presentazione della domanda al di fuori dei termini indicati al comma 1 dell'art. 5;
- c) mancata sottoscrizione della domanda ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000 ove richiesto;
- g) domanda irregolare o incompleta in quanto mancante di parti necessarie ai fini dell'istruttoria;
- e) mancata allegazione del preventivo di spesa, ovvero preventivo di spesa difforme da quanto prescritto alla lettera c del comma 5 dell'art.5;
- i) mancata allegazione della Attestazione di avvenuta iscrizione rilasciata dall'Autoscuola (o dagli altri soggetti abilitati di cui al comma 3 dell'art. 3 del Bando) di cui alla lettera b) del comma 5 dell'art. 5;
- l) **per disoccupati o inoccupati**: mancata presentazione nelle forme previste, in data antecedente a quella della domanda, presso un Centro per l'Impiego del Friuli Venezia Giulia, della dichiarazione relativa alla propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa;
- m) mancata allegazione del documento di identità in corso di validità del richiedente.

2. Il responsabile del procedimento, con proprio atto, provvede a disporre la revoca del contributo concesso nel caso di:

- a) rinuncia per iscritto al contributo da parte del beneficiario;
- b) mancato conseguimento della CQC entro il termine previsto dall'art. 2 comma 1;
- c) presentazione di false dichiarazioni e/o di falsa documentazione;
- d) mancata presentazione della documentazione a rendiconto entro il termine indicato all'art. 2 comma 1;

Art. 7 – Ammissione e Priorità di concessione del contributo.

1. Le domande presentate vengono valutate con procedura a sportello, salvi i criteri di priorità come di seguito specificati.

2. Le domande presentate dai soggetti disoccupati o inoccupati di cui all'art. 2, comma 3, verranno prioritariamente ammesse a contributo sulla base dei fondi disponibili, secondo l'ordine di presentazione determinato dal numero di protocollazione.

2. Solo in caso di disponibilità di fondi, dopo la concessione del contributo ai soggetti disoccupati, si procederà alle concessioni in favore degli altri richiedenti seguendo l'ordine di presentazione delle loro domande dato dal numero di acquisizione al protocollo.

3. Entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze, si procederà alla pubblicazione sulla pagina dedicata del sito istituzionale regionale dell'elenco dei beneficiari ammessi al contributo e di quelli esclusi, contraddistinti dal numero identificativo dell'istanza assegnato all'atto dell'invio della domanda; tale pubblicazione ha efficacia di notifica a tutti gli effetti di legge.

Art. 8 – Rendicontazione e liquidazione del contributo.

1. A completamento dell'istruttoria, il Responsabile del procedimento concede il contributo sulla base delle priorità indicate al precedente art. 7.

2. La documentazione giustificativa a rendiconto ad avvenuto conseguimento della Carta di qualificazione professionale (CQC) dovrà essere inoltrata **entro e non oltre il termine del 30 aprile 2023**, secondo le modalità che saranno all'uopo comunicate sul sito istituzionale della Regione.

3. Ai fini della liquidazione dovrà essere prodotta, unitamente a copia della patente conseguita, la documentazione a comprova della spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario che potrà essere costituita esclusivamente da copia dei documenti di seguito indicati:

- a) **fattura quietanzata**;
- b) **scontrino fiscale c.d. "parlante"**: documento commerciale a valenza fiscale, comprovante il pagamento del corrispettivo e integrato, su specifica richiesta del beneficiario, con il proprio codice fiscale;
- c) **ricevuta fiscale**;

3. Non è ammissibile ai fini della rendicontazione altra documentazione d'addebito diversa da quella indicata al comma che precede, ovvero emessa in data antecedente a quella di iscrizione all'autoscuola o ai centri di formazione di cui all'art. 3, comma 3.

4. L'importo liquidabile a ciascun beneficiario non potrà mai, in ogni caso, superare il 70% della spesa ammessa ed effettivamente sostenuta sulla base della documentazione fiscalmente rilevante ammissibile ai sensi del precedente comma 2, salvo quanto disposto al successivo art. 10.

5. L'erogazione del finanziamento avverrà mediante accredito sul conto corrente intestato o cointestato al beneficiario e indicato nella domanda di cui all'art. 5.

6. Essendo il presente contributo cumulabile con altri benefici previsti dallo Stato per il conseguimento della CQC, l'importo massimo liquidabile sommato al contributo statale eventualmente ottenuto non potrà mai superare il 100% della spesa effettivamente sostenuta. A tale fine, tra i documenti della rendicontazione, il beneficiario dovrà presentare anche una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000 in merito all'importo del contributo statale per il conseguimento della CQC eventualmente ottenuto.

7. Nei casi in cui la spesa complessivamente sostenuta sia inferiore all'importo del contributo concesso, il valore dello stesso sarà riparametrato sulla spesa effettivamente supportata dalla documentazione di cui al precedente comma 2.

Art. 9 – Risorse disponibili.

1. L'intervento formativo oggetto del presente bando è finanziato mediante fondi regionali con dotazione finanziaria disponibile relativa all'anno 2022 che attualmente ammonta ad Euro 200.000,00 (duecentomila/00).

2. Il contributo viene concesso con le modalità indicate all'art. 7 fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

Art. 10 – Richiesta di integrazione del contributo.

1. A norma dell'art. 5 comma 18 della L.R. n. 24/2021, i disoccupati o inoccupati di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 2 del presente bando, potranno richiedere un'integrazione del contributo ottenuto per un importo pari a un ulteriore 30% della somma già validamente rendicontata ai sensi dell'art. 8 qualora, entro sei mesi dal giorno di conseguimento della CQC, sottoscrivano con un operatore economico del settore dell'autotrasporto di merci o persone con sede legale o operativa in Friuli Venezia Giulia, un contratto di lavoro subordinato in qualità di conducenti, a tempo indeterminato o determinato per un periodo di almeno sei mesi.

2. L'eventuale interruzione anticipata del contratto di lavoro prima dei sei mesi dalla sua stipula non dà luogo all'integrazione del contributo.

3. Ai fini della richiesta di integrazione del contributo, da inviarsi **entro e non oltre il 31 ottobre 2023** a mezzo p.e.c. o lettera raccomandata A/R agli indirizzi di cui al comma 1 dell'art. 12, gli interessati dovranno presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000 attestante l'avvenuta assunzione a tempo indeterminato o determinato con contratto di almeno sei mesi, indicante anche l'importo del contributo statale per il conseguimento della CQC eventualmente ottenuto.

4. Essendo il presente contributo cumulabile con altri benefici previsti dallo Stato per il conseguimento della CQC, l'importo massimo liquidabile ai sensi del presente articolo, sommato all'importo del contributo di cui al precedente art. 7 nonché all'importo del contributo statale eventualmente ottenuto, non potrà mai superare il 100% della spesa effettivamente sostenuta e validamente rendicontata. A tal fine, la domanda d'integrazione prevista dal presente articolo potrà essere non accolta ovvero accolta solo parzialmente qualora gli importi ottenuti grazie al contributo statale per il conseguimento della CQC e al contributo di cui all'art. 7 del presente Bando sommati all'integrazione di cui al presente articolo superino l'importo totale della spesa rendicontata ai sensi del precedente art. 8.

Art. 11 – Proroga dei termini.

1. Con decreto del Responsabile del procedimento potranno essere disposte eventuali proroghe ai termini stabiliti dal presente bando.

2. Dell'adozione del decreto sopra menzionato verrà data notizia mediante pubblicazione sulla pagina dedicata del sito istituzionale regionale; tale pubblicazione ha efficacia di notifica a tutti gli effetti di legge.

Art. 12 – Amministrazione competente.

1. L'unità organizzativa competente in ordine al procedimento disciplinato dal presente bando è il Servizio Motorizzazione Civile Regionale della Direzione centrale Infrastrutture e territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con sede a Udine, in via Popone n. 67. L'indirizzo di posta elettronica certificata è il seguente: motorizzazione.territorio@certregione.fvg.it
2. Il Responsabile del procedimento è il Direttore del Servizio Motorizzazione Civile Regionale.
3. Il Responsabile dell'istruttoria è il dott. Paolo Abramo – recapito telefonico 0432 1920033 – e-mail: paolo.abramo@regione.fvg.it.

Art. 13 – Norma di richiamo.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale n. 7/2000.

Art. 14 – Controlli.

1. Saranno effettuati, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli art. 46 e 47.

Art. 15 - Entrata in vigore.

1. Il presente Bando entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.